

STATUTO
"ASSOCIAZIONE GENITORI A.Ge. TOSCANA"

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

Ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 ("codice del terzo settore") e ss.mm.ii. nel rispetto del Codice Civile e delle normative in materia è costituita, con sede in Firenze, l'associazione di promozione sociale Associazione Genitori A.Ge. Toscana, di seguito denominata "A.Ge. Toscana APS".

L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione adotta la qualifica e l'acronimo APS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'Associazione ha sede in Firenze, in via del Terzolle n. 91.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, mutualità, trasparenza, democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati che consentono l'effettiva partecipazione democratica alla vita della stessa.

La durata dell'Associazione è illimitata.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea nell'ambito della stessa città.

ARTICOLO 2 - IDENTITÀ

L'A.Ge. Toscana è indipendente da ogni movimento politico e confessionale, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Dichiarazioni Universali dei diritti dell'uomo e del fanciullo e dall'etica cristiana.

Essa aderisce e può aderire alla Associazione Italiana Genitori, A.Ge. Nazionale, della quale accetta i principi dello Statuto nazionale, le linee programmatiche, le direttive a carattere nazionale, gli oneri associativi, (come già previsto da Statuto A.Ge. Nazionale) e, previa deliberazione dell'assemblea, ad altre associazioni di promozione della genitorialità e della famiglia riconosciuta dalla Costituzione.

ARTICOLO 3 – SCOPI

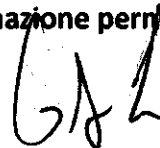
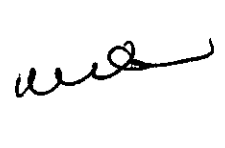
L'Associazione opera senza fini di lucro e con l'azione diretta personale volontaria e prevalentemente gratuita dei propri aderenti, nell'interesse degli associati e/o collettività (ovvero soggetti terzi svantaggiati e non) e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati nei seguenti settori:

- educazione,
- istruzione;
- formazione;
- prevenzione, informazione;
- sport dilettantistico;
- tutela e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico;
- tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- promozione della cultura e dell'arte;
- tutela dei diritti civili;

ARTICOLO 4 – FINALITÀ

A.Ge. Toscana APS, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:

1. individuare ed approfondire quanto concerne il bene e l'interesse dei figli sotto il profilo educativo, sociale, culturale, etico, fisico e psicologico affermando il diritto alla cultura, all'educazione e alla formazione permanente;

2. sostenere la responsabilità educativa dei genitori nei confronti della scuola e dei problemi posti dai mass - media e dall'ambiente sociale nel quale vivono i loro figli, per individuare le modalità di presenza ed i settori di intervento e per promuovere e garantire lo sviluppo della democrazia e della persona umana;
3. promuovere il coordinamento, la tutela, la rappresentanza e il supporto dei propri associati e delle loro attività, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza, allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali (c. 1 lett. m);
4. promuovere la partecipazione attiva e responsabile dei genitori e delle famiglie alla vita culturale, sociale e politica, alle iniziative di promozione umana e dei servizi alla persona, attraverso le loro forme associative fornendo aiuto, informazione, formazione e consulenza ai genitori per il migliore sviluppo della loro personalità e di quella dei figli attraverso attività, iniziative e servizi che valorizzino le attitudini personali, le capacità umane e professionali; (c. 1 lett. w);
5. promuovere adeguate politiche familiari che tutelino e sostengano le funzioni della famiglia e i suoi diritti, secondo quanto indicato dalla Costituzione Italiana, dalla Carta dei diritti della famiglia della Santa Sede (1983) e dal Patto associativo (c.1 lett. a);
6. favorire percorsi di integrazione dei bambini con handicap e delle loro famiglie nella scuola e nella vita sociale al fine del superamento di tutte le forme di disagio sociale ed anche mediante la promozione, la costituzione e la gestione di centri famiglia con la particolare attenzione alla formazione delle giovani coppie; (c. 1 lett. a)
7. contribuire all'opera educativa dei genitori, in particolare in ordine al rapporto con le istituzioni, favorendo e promuovendo corsi di formazione, incontri, servizi e ogni altra iniziativa atta allo scopo; la responsabilità genitoriale in forza della quale i genitori sono riconosciuti come originari e principali educatori dei propri figli, con possibilità di scegliere per loro liberamente l'ambiente educativo in un sistema scolastico pluralistico, professionale, universitario e post-universitario teso al superamento della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo (c. 1 lett. d);
8. collaborare con le istituzioni scolastiche promuovendo corsi di formazione per educatori (genitori, insegnanti, operatori scolastici, ecc.), incontri, servizi e ogni altra iniziativa atta a migliorare il rapporto della famiglia con scuola e la società, promuovendo attività di educazione interculturale per la convivenza interetnica e attività di valorizzazione della pace, della cultura multietnica e multireligiosa e della solidarietà fra i popoli;
9. intervenire presso le autorità competenti regionali e locali per proporre soluzioni più idonee, presentare e gestire progetti, riguardanti le problematiche familiari, il disagio giovanile, le dipendenze (droghe, tabacco, alcool, ecc.), l'orientamento professionale (graduale inserimento dei giovani, a completamento della scuola dell'obbligo, nel mondo del lavoro), progetti riguardanti anche l'educazione e la protezione dell'infanzia e dell'adolescenza; (c. 1 lett. L)
10. promuovere attività finalizzate all'attuazione del principio di solidarietà, per affermare i diritti di tutti i residenti, anche immigrati, portatori di handicap, anziani o emarginati, operando il rispetto della democrazia e la realizzazione delle pari opportunità tra donne e uomini, e finalizzate al superamento degli squilibri economici, sociali, territoriali e culturali; nonché all'eliminazione degli ostacoli al pieno esercizio dei ruoli professionali e lavorativi di ciascuna persona in modo da

CH JS

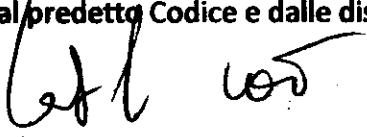
assicurare attraverso una retribuzione dignitosa (Cost. art. 36) il benessere e la stabilità della famiglia (c. 1 lett. w); la responsabilità sociale e comunitaria a favore degli anziani cui va garantito un ambiente familiare che permetta loro di trascorrere la vecchiaia in serenità (c. 1 lett. a);

11. stimolare la costituzione di tutti quegli organismi attraverso i quali può realizzarsi la partecipazione della famiglia alla vita della scuola e della comunità sociale a livello regionale nell'attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale degli individui e dei gruppi;
12. coordinare programmi e iniziative tra le Associazioni Genitori locali della Regione Toscana in sintonia con gli indirizzi dell'Associazione Italiana Genitori A.Ge.; collaborare con altre associazioni che abbiano finalità e scopi in sintonia con quello dell'A.Ge.;
13. coordinare programmi e iniziative volte alla valorizzazione delle risorse ambientali e del patrimonio storico, artistico e culturale anche per prevenire azioni dannose nei confronti di essi;
14. promuovere la responsabilità sociale e comunitaria a favore di un adeguato riposo familiare anche attraverso attività ed iniziative turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, del tempo libero ecc. (c. 1 lett. k);
15. promuovere la responsabilità sociale e comunitaria a favore di tutti i minori, cui va garantito di essere educati nell'ambito della famiglia, nonché di avere una speciale protezione e assistenza oltre che, in generale, un ambiente educativo adatto allo sviluppo delle loro potenzialità (c. 1 lett. d);
16. coordinare programmi e iniziative che contribuiscano alla promozione della persona e dell'educazione alla salute.
17. promuovere politiche sociali di sostegno alla famiglia in formazione e a quelle già costituite che vivono situazioni di disagio; la responsabilità sociale e comunitaria a favore dell'accoglienza della vita di ogni essere umano e del rispetto della propria dignità, dal concepimento alla morte naturale (c.1 lett. a);

L'A.Ge. Toscana si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre Associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L'A.Ge. Toscana potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. L'A.Ge. Toscana potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette. L'Associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali a eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.



L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso

. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione e informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

ARTICOLO 5 - STRUTTURA

L'A.Ge. Toscana APS è un'associazione a struttura democratica, con disciplina uniforme nel rapporto associativo dei soci, per l'approvazione e la modifica di statuto e di regolamento e per la nomina degli organi direttivi, nonché per definire impegni e modalità operative per il raggiungimento delle complessive e generali finalità associative in coerenza con le finalità dell'associazione nazionale.

E' esclusa ogni limitazione dei diritti degli associati a causa della temporaneità della partecipazione. Tutte le cariche associative sono gratuite e gratuite sono le prestazioni dei soci.

L'A.Ge. Toscana è un ente non commerciale, senza scopo di lucro, con divieto di distribuire utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione.

ARTICOLO 6 - ADERENTI

L'A.Ge. Toscana è la Federazione delle Associazioni Genitori A.Ge. Locali della Regione Toscana, alle quali aderiscono, in qualità di associati, genitori e coloro che, legalmente o di fatto, esercitano la potestà di genitori, che accettano questo Statuto e versano la quota associativa che è personale e non trasmissibile ad altri. Possono aderire all'associazione locale coloro che condividono fini e scopi dell'A.Ge. anche se non genitori.

Possono aderire direttamente all'A.Ge. Toscana quanti, residenti in centri dove non esistono ancora associazioni A.Ge. costituite, sono impegnati nella promozione di queste o comunque condividono le finalità dell'A.Ge.

Costituisce Associazione A.Ge. locale ogni raggruppamento di genitori su base territoriale, ivi compreso il livello di Istituto Scolastico, che si dia una struttura democratica e uno statuto in sintonia con lo Statuto A.Ge. Nazionale, trattandosi di federazione.

Sono aderenti all'A.Ge. Toscana le Associazioni A.Ge. Locali che accettano l'atto di costituzione e il presente statuto e quelle che ne fanno richiesta, la cui domanda è accolta dal Consiglio Direttivo Nazionale previo parere del Presidente Regionale.

L'A.Ge. Toscana può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'Istituzione interessata.

Ciascun aderente dell'A.Ge. Toscana ha diritto di voto, per l'approvazione e modifica dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'organizzazione.

Possono aderire ad A.Ge. Toscana APS altre Associazioni ed enti del terzo settore senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

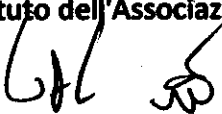
2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Gli aderenti, associati regolarmente iscritti e in regola con versamento della quota associativa, hanno tutti parità di diritti e doveri.

La richiesta di federarsi alla Associazione Italiana Genitori A.Ge. Toscana APS da parte di un'Associazione Genitori A.Ge. locale avviene attraverso una comunicazione ufficiale accompagnata dalla prevista obbligatoria documentazione, che deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo regionale, tramite la Segreteria regionale, e per conoscenza alla Presidenza Nazionale per l'emissione della ratifica.

Nella domanda di ammissione l'Associazione aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione A.Ge. Toscana APS nonché quello Nazionale.



L'ammissione decorre dalla data di delibera di ratifica del Consiglio Direttivo Regionale.

Gli aderenti cessano di partecipare all'Associazione:

- per dimissioni, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo Regionale;
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari;

L'ammissione e l'esclusione sono deliberate dal Consiglio Direttivo Regionale a maggioranza dei componenti e approvate e ratificate dall'Assemblea Regionale degli Aderenti.

Tutti gli associati regolarmente iscritti partecipano a pieno titolo alla vita di A.Ge. Toscana APS. L'adesione comporta anche accettazione dello statuto nazionale, coerenza con le finalità statutarie e con le decisioni associative di azioni, attività e comportamenti operativi, realizzazione di attività adeguate alle esigenze dei genitori e delle famiglie, puntuale assolvimento degli oneri e degli adempimenti associativi e dei versamenti delle quote associative.

Non esiste fusione di beni fra i vari livelli organizzativi di A.Ge. Toscana APS. A.Ge. APS rimane sempre unico ed esclusivo responsabile, titolare dei diritti e dei doveri inerenti alla sua costituzione e all'esercizio delle proprie attività.

ARTICOLO 7 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI

Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione qualora se ne ravveda la necessità. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea Regionale degli Aderenti convocata per l'approvazione del bilancio preventivo.

Gli aderenti hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega; ogni aderente può essere portatore di una sola delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di dare le dimissioni, per iscritto, in qualsiasi momento.

Gli aderenti sono obbligati a:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

A.Ge. Toscana deve tenere il libro degli associati. I dati dei soci vengono trattati solo ed esclusivamente per le finalità proprie dell'Associazione.

A.Ge. Toscana deve tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Tutte le cariche sono ricoperte gratuitamente così come ogni attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea Regionale degli Aderenti. L'A.Ge. Toscana, in casi di particolare necessità, potrà avvalersi di prestazioni professionali, anche ricorrendo ai propri associati.

ARTICOLO 8 - ESCLUSIONI

Un socio potrà essere escluso dall'Associazione A.Ge. Regionale con delibera del suo Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea Regionale degli aderenti, a maggioranza dei componenti quando danneggia materialmente e moralmente l'Associazione, fomenta dissidi o disordini tra i soci, per comportamento contrastante con gli scopi statutari e per persistente violazione delle norme statutarie e degli obblighi statutari.

Un'Associazione può essere esclusa dall'Associazione A.Ge. Regionale con delibera del Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea Regionale degli aderenti, a maggioranza dei componenti, quando danneggia materialmente e moralmente l'Associazione, per comportamento contrastante con gli scopi statutari

regionali e nazionali, per persistente violazione delle norme statutarie e degli obblighi statutari regionali e nazionali o quando si dissocia radicalmente dal programma dell'A.Ge. Toscana.

Un socio può essere espulso qualora non si riconosca nell'Identità Associativa prevista dallo Statuto Nazionale.

I singoli Soci esclusi e le Associazioni escluse potranno ricorrere al Collegio Nazionale dei Probiviri, laddove non sia stato eletto il Collegio Regionale dei Probiviri.

ARTICOLO 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE REGIONALE

Sono organi dell'Associazione Regionale:

- L'Assemblea Regionale degli Aderenti,
- Il Presidente Regionale,
- Il Consiglio Direttivo Regionale,
- L'eventuale Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, qualora se ne ravveda la necessità,
- L'eventuale Collegio Regionale dei Probiviri, qualora se ne ravveda la necessità.

Tutte le cariche sociali sono elettive e sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ARTICOLO 10 - L'ASSEMBLEA ELETTIVA

L'Assemblea Elettiva Regionale è convocata in seduta ordinaria ogni tre anni dal Presidente Regionale che ha terminato il mandato.

L'avviso di convocazione deve essere inviato con almeno quindici giorni di preavviso mediante idonea pubblicità nei locali della sede legale affinché gli Associati possano averne conoscenza oppure mediante avviso comunicato agli Aderenti con mezzi di comunicazione (posta, email, fax, ecc.).

Ha diritto di voto il Presidente o il delegato dell'Associazione A.Ge. Locale e i singoli soci che aderiscono direttamente all'A.Ge. Lazio.

L'Associazione A.Ge. locale deve essere in regola

- con il versamento relativo alla quota di adesione annuale all'A.Ge. Toscana APS e all'A.Ge. Nazionale,
- con i versamenti delle quote associative del proprio Consiglio Direttivo,
- con i versamenti delle quote associative dei propri singoli associati.

Il numero di voti espressi è quindi pari al numero dei soci rappresentati e risultanti regolarmente iscritti nell'elenco degli associati entro la data indicata nella comunicazione della Presidenza Nazionale - Segreteria Nazionale "Rinnovo di adesione".

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta.

ARTICOLO 11 - L'ASSEMBLEA REGIONALE DEGLI ADERENTI

L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione. L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea Regionale è convocata dal Presidente dell'Associazione ed è dallo stesso presieduta.

La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario per le esigenze dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve essere inviato con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso anche via e-mail o telematica.

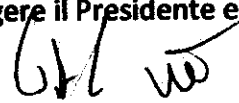
Può essere richiesta al Presidente la convocazione da almeno la metà dei componenti il Consiglio Direttivo e/o da un decimo degli associati; in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di convocazione.

L'Assemblea Ordinaria approva:

- la relazione d'attività e del rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell'anno precedente predisposto dal Consiglio Direttivo Regionale;
- il programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
- esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea sono:

- eleggere il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo;



- eleggere, qualora ritenuto necessario, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- deliberare, la quota associativa annuale;

compie tutti gli atti necessari al perseguimento delle finalità associative di interesse generale e al perseguimento delle finalità di cui all'art. 4 del presente statuto e su quant'altro demandato dalla legge, dallo statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita con la presenza dei 2/3 degli aderenti, aventi diritto, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega, e nel conteggio della maggioranza dei voti, non si tiene conto degli astenuti. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Di ogni Assemblea, ordinaria e straordinaria, deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente Regionale per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto, ad esclusione dell'art. 2 del presente Statuto che non può esser oggetto di modifica, o di scioglimento o liquidazione dell'Associazione.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria deve essere inviata almeno quindici giorni prima della data stabilita per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione, reso pubblico nei locali della sede legale affinché gli Associati possano averne conoscenza oppure mediante avviso comunicato agli Aderenti con i vari mezzi di comunicazione e, nei casi urgenti, a mezzo telefonico, in modo che tutti gli aventi diritto alla partecipazione assembleare, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione e, comunque, in assenza di leggi in materia e in analogia di quanto già previsto per le cooperative, l'Assemblea può deliberare la regolamentazione d'altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

Sono aventi diritto alla votazione in Assemblea gli associati delle Associazioni locali rappresentate dai rispettivi Presidenti e/o delegati, risultanti dagli elenchi associati e in regola con i versamenti delle quote associative (ovvero quota adesione associativa alla Federazione, le quote dei membri del Consiglio Direttivo delle Associazioni locali e relative quote dei singoli associati). Ogni aderente può essere portatore di una sola delega.

L'Assemblea Straordinaria degli aderenti (in regola con il versamento delle quote associative previste) ha facoltà di modificare il presente Statuto qualora ne insorga la necessità,

Le proposte di modifica possono essere presentate dall'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti.

L'Assemblea Straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto, con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento e la liquidazione dell'A.Ge. Toscana sono richieste le maggioranze indicate all'art. 18 del presente Statuto.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte nel verbale, all'interno dell'apposito libro dei verbali dell'assemblea.

ARTICOLO 12 – IL PRESIDENTE REGIONALE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'A.Ge. Toscana nei confronti dei terzi e in giudizio, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Direttivo, in caso di necessità e d'urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. Il Presidente Regionale fa parte del Consiglio Direttivo Nazionale, rappresenta l'A.Ge. presso le istituzioni del territorio regionale, coordina le attività comuni, promuove lo sviluppo associativo, secondo le finalità e gli obiettivi dell'A.Ge. Toscana APS ed opera nel rispetto delle delibere assunte dagli altri organi sociali, controlla che le attività delle Associazioni



A.Ge. locali della Regione si svolgano nello spirito dell'identità dell'Associazione Italiana Genitori A.Ge. Il Presidente Regionale eletto dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Ha compiti promozionali ed esecutivi, secondo le finalità e gli obbiettivi dell'A.Ge. Toscana APS.

Il Presidente Regionale è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni d'ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze eseguite dal Tesoriere e previa attribuzione di una delega da parte del Consiglio Direttivo Regionale specifica per ogni singola operazione della natura di cui sopra (ovvero incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo) e che lo stesso (ovvero il Presidente) riferisca comunque alla prima riunione utile in Consiglio, come nel caso degli atti (extra delega) compiuti per necessità e urgenza (cfr art. 12, comma 3).

Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa, previa attribuzione di una delega specifica del Consiglio Direttivo Regionale, a seguito delle motivazioni e delle necessità presentate e illustrate dal Presidente stesso al Consiglio Direttivo Regionale..

Il Presidente compie tutti gli atti di ordine amministrativo, coordina le attività delle Associazioni locali, promuove iniziative atte a diffondere l'A.Ge. nel territorio della Regione Toscana.

In caso di assenza, d'impedimento o di cessazione le competenze e funzioni del Presidente vengono espletate dal Vice Presidente, fino alla scadenza naturale del mandato; a tal fine egli convoca il Consiglio Direttivo Regionale e l'Assemblea Regionale degli Aderenti per l'approvazione della relativa delibera. Qualora non si raggiunga approvazione della relativa delibera da parte dei due terzi degli aderenti, entro 30 (trenta) giorni deve essere convocata l'Assemblea Elettiva.

Di fronte agli aderenti, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente, previa approvazione delibera del Consiglio Direttivo Regionale che delega il Vice Presidente ad assolvere le competenze e funzioni del Presidente, fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ARTICOLO 13 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE

Il Consiglio Direttivo è delegato dall'Assemblea degli aderenti ed è composto dai seguenti membri, tutti aventi diritto di voto:

- fino a sette membri eletti dall'Assemblea elettiva, compreso il Presidente;
- il Presidente di ogni delegazione provinciale, ove questa è costituita;
- i soci A.Ge., residenti nella Regione, eletti nel Consiglio Nazionale A.Ge.;
- i soci A.Ge., residenti nella Regione, che ricoprono altre cariche e/o incarichi nazionali;
- i Presidenti onorari dell'A.Ge. Toscana.

Il Consiglio Direttivo Regionale è l'organo esecutivo dell'A.Ge. Toscana, elegge nel suo seno un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo di norma si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

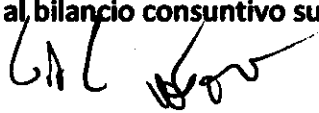
L'avviso di convocazione, inviato almeno quindici giorni prima, deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno. In caso di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche con quarantotto ore di preavviso.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide qualora sia presente la maggioranza dei membri dello stesso, in proprio o per delega, in proprio o per delega, anche in via telematica o videoconferenza. Ciascun membro del Consiglio Direttivo Regionale può essere portatore di una sola delega. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da riportare nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo Regionale.

Il Consiglio Direttivo Regionale ha competenza:

- a compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, non espressamente demandati all'assemblea e in particolare:
- a fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione,
- a sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo o comunque in contemporanea al bilancio consuntivo successivo all'anno interessato,



- a determinare il programma di lavoro in base alle linee d'indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa,
- ad eleggere il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere,
- a deliberare in merito all'ammissione e all'esclusione d'aderenti,
- a ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e d'urgenza,
- a istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati, così come esperti esterni, a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo, se già non hanno diritto di partecipare con voto deliberativo.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

Nel caso si verificano dimissioni volontarie di componenti del Consiglio Direttivo, che avvengono per dimissioni volontarie, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea dei Soci convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali commissioni di lavoro interne con voto consultivo. Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal Segretario.

Ogni socio, previa richiesta scritta, ha diritto di prendere visione dei verbali ed estrarne copia.

Tutte le cariche sono a titolo gratuito hanno durata triennale e non sono rinnovabili per più di due mandati consecutivi nel medesimo ufficio. Esse sono incompatibili con qualsiasi carica elettiva in partiti e movimenti di carattere politico ed in istituzioni pubbliche di rilevanza sovranazionale, nazionale, regionale o locale nonché con il ruolo di dirigenti di organizzazioni sindacali.

ARTICOLO 14 – IL COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

L'Associazione elegge, qualora lo ritenga opportuno, il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, che è composto fino a tre componenti effettivi e fino a due supplenti, scelti, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori dei Conti.

Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti è nominato dall'Assemblea e dura in carica tre anni.

Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti, in tutto o in parte, fra persone estranee all'Associazione avendo riguardo alla loro competenza.

Nella prima riunione il Collegio elegge tra i suoi componenti il Presidente.

Al Collegio spetta il controllo del funzionamento della gestione economica, amministrativa e contabile dell'Associazione; esso sorveglia la gestione e l'andamento dell'Associazione nonché il rispetto delle norme cui l'Associazione è tenuta ivi comprese quelle dettate dal presente Statuto.

Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti esprime parere relativo al rendiconto economico e riferisce annualmente all'Assemblea con le relazioni trascritte nell'apposito registro dei Revisori dei Conti. Inoltre può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

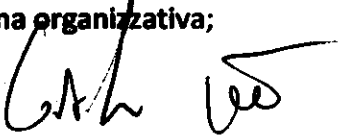
L'assemblea, al ricorrere delle condizioni di legge, può scegliere anche un organo monocratico di revisione composto da un solo Revisore.

ARTICOLO 15 – IL COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI

Il Collegio Regionale dei Probiviri, qualora l'A.Ge. Toscana lo ritenga opportuno, è eletto con le stesse modalità previste per l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo ed è composto fino a tre membri. Il Collegio dei Probiviri nomina nel suo ambito un Presidente.

Il Collegio Regionale dei Probiviri interviene per:

- giudicare e deliberare sul ricorso degli interessati circa i provvedimenti disciplinari per i motivi di cui all'art. 8;
- giudicare e deliberare su segnalazione del Consiglio Direttivo, sulle inadempienze amministrative o gravi atti di indisciplina organizzativa;



- giudicare e deliberare sul ricorso presentato dagli aderenti circa quanto disposto dal Consiglio Direttivo Regionale.

I giudizi del Collegio Regionale dei Probiviri dovranno essere resi noti, a cura del Collegio stesso, alla Presidenza Regionale. I ricorsi inoltrati non sospendono l'esecutività del provvedimento, fino al giudizio contrario.

La carica di componente del Collegio Regionale dei Probiviri è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo Regionale e del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, qualora sia stato eletto.

Le deliberazioni del Collegio Regionale dei Probiviri sono inappellabili.

ARTICOLO 16 – PATRIMONIO E FINANZIAMENTO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

I proventi dell'Associazione sono costituiti da:

- erogazioni liberali dei soci e dei terzi;
- contributi degli aderenti per le spese della stessa;
- contributi di Enti ed Istituzioni a sostegno di attività e progetti;
- entrate derivanti da attività svolte dall'Associazione;
- contributi di privati;
- contributi pubblici;
- eredità, donazioni e legati, contributi di natura non corrispettiva derivanti da attività promosse dai soci
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- proventi delle cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi e da attività commerciali e produttive marginali;
- attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi i volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza, e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo Regionale. Ogni operazione finanziaria è disposta dal Consiglio Direttivo Regionale, secondo la deliberazione specifica.

ARTICOLO 17 – BILANCIO/RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo Regionale, il bilancio consuntivo e preventivo consultabili da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Regionale Ordinaria, con le maggioranze previste dal presente Statuto.

Il rendiconto economico-finanziario consuntivo è annuale, decorre dal primo gennaio di ogni anno e deve coincidere con l'anno solare, contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso e deve essere approvato entro i termini previsti dalla normativa vigente. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio direttivo deve essere convocato per la predisposizione del bilancio di esercizio nella forma del

rendiconto finanziario consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo per l'esercizio in corso da sottoporre all'assemblea.

Il tesoriere predispone i bilanci come sopra, studia e propone strategie e le iniziative in merito all'amministrazione e al reperimento delle risorse economiche dell'A.Ge. Toscana APS, cura la tenuta dei libri contabili e segue tutti gli aspetti della natura economica e finanziaria di A.Ge. Toscana APS. Il tesoriere nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della consulenza e del supporto di esperti esterni.

Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio Regionale dei Revisori, eletto nel caso sia stato reputato necessario, almeno trenta giorni prima della presentazione all'Assemblea Regionale degli Aderenti.

Dal bilancio consuntivo devono risultare le spese sostenute, i beni, i contributi e lasciti ricevuti nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea Regionale degli Aderenti.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta nel rispetto del comma 6 dell'art. 10 del D.L. 4 dicembre 1997, n. 460, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre Associazioni di volontariato ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o rete di solidarietà.

ARTICOLO 18 – SCIoglimento

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo Regionale e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea Regionale degli Aderenti convocata in via straordinaria con specifico ordine del giorno.

Con la medesima delibera l'Assemblea straordinaria degli aderenti provvederà alla nomina del liquidatore determinandone poteri e compensi,

I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti all'A.Ge. Nazionale o ad altro ente del Terzo Settore o comunque avente un'identica e analoga finalità e appartenente al medesimo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'Assemblea Regionali degli Aderenti che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5, comma 4 della Legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

ARTICOLO 19 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rimanda alle vigenti disposizioni legislative in materia, nazionale e regionale con particolare riferimento al Codice Civile e alle Leggi in materia, con particolare riguardo al D.Lgs. 3 luglio 2017 n 117 e ss.mm.ii., alla Legislazione Regionale sul volontariato.

ARTICOLO 20 - NORME DI FUNZIONAMENTO

L'A.Ge. Toscana è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. Le norme di funzionamento (Regolamenti) eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo Regionale e approvate dall'Assemblea Regionale degli Aderenti saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo esposto nella sede sociale ovvero nella sezione riservata ai soci del sito associativo.

Firenze, 25 ottobre 2020

Il Presidente



Il Segretario

